

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

prot. n° 9308 del 28/01/2014 class. 07-04-05 fasc. 2176

COMUNE di BASTIGLIA.Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con deliberazione CC n. 19 del 25 luglio 2013 - RISERVE ai sensi del comma 6 dell'Art.34 della L.R.20/2000.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Con deliberazione consiliare n. 18 del 25 luglio 2013 il Comune di Bastiglia adotta il Piano Strutturale Comunale e con delibera n. 19 sempre del 25 luglio 2013 anche il Regolamento Urbanistico Edilizio, secondo le indicazioni dell'art. 43 c.3 della L.R. 20/2000 e s.m.i. ed in base alle procedure fissate dall'art. 33 della stessa legge regionale.

La documentazione complessiva è stata inviata alla Provincia che l'assume in atti con prot. 83823 del 8 agosto 2013.

Ai sensi del comma 6 dell'Art.34 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve di conformità al RUE rispetto al PSC ed agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale, qualora essi abbiano rilevanza rispetto al territorio comunale e limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi e delle loro successive modificazioni e integrazioni.

Acquisizione di pareri e Osservazioni

Ai fini della valutazione del Piano adottato sono pervenuti:

- il parere ambientale ai sensi art. 41 L.R.n.31/2002 espresso dalla Sezione Provinciale di Modena dell' ARPA, Servizio Territoriale Distretto - Area Centro (PEC pr 116640 del 29/ 11/ 13 F 2176);
- il parere di ASL prot.2877/2014 del 14-01-2014.

Inoltre sono stati acquisiti specifici contributi tecnici da parte dell'U.O. Pianificazione territoriale.

In data 20 gennaio 2014 con nota prot. com. 388 assunta in atti con prot. prov. 5379 di pari data, il responsabile del procedimento ha comunicato e trasmesso le 48 osservazioni (32 nei termini e 16 fuori termine) pervenute al Piano.

Tutto ciò richiamato si formulano le seguenti argomentate

<i>RISERVE ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20 del 24/03/2000</i>
--

Dato atto preliminarmente:

- che la nuova LR 15/2013 che ha introdotto modifiche su vari aspetti interessanti anche il RUE, i titoli abilitativi delle attività edilizie ed alle procedure per acquisirli, abrogando le deliberazioni regionali sul regolamento edilizio tipo, sui requisiti edilizi cogenti e volontari, ecc.
- che come ricordato da ARPA, *"anche la normativa statale in materia ambientale è stata recentemente modificata con l'emanazione del DPR n.59 del 13/03/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/05/2013). Questo Decreto ha introdotto la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'AUA è un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, tra i quali: autorizzazione allo scarico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nulla osta acustico, etc."*

Corre qui la necessità di considerare che il RUE è lo strumento che, in conformità alle previsioni del PSC, governa gli interventi della maggior parte del territorio stabilisce la disciplina generale relativamente alle trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare nonché gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato, ad altro ancora.

Il RUE adottato inoltre, oltre a costituire strumento di regolamentazione urbanistica ed edilizia, ha assunto la natura di strumento di pianificazione, essendo stato predisposto con cartografia ed è stato sottoposto a valutazione ambientale (Valsat) per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, come precisato al punto 3.5.1.b della Circolare RER 23900/2010 *“Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”*;

Pertanto, in quadro definito di tutele e vincoli sovra ordinati e fermo restando l'individuazione e l'operatività delle nuove porzioni di territorio urbanizzabili da parte del PSC e del POC, la disciplina stabilita dal RUE governa - di fatto - l'intero territorio comunale. Particolarmente importante è quindi la sua adeguatezza rispetto a leggi e disposizioni in materia sia urbanistica che edilizia, e che ambientale, nonché la necessaria coerenza rispetto al PSC.

Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale con la quale sono state sollevate Riserve al PSC per le parti specifiche in cui erano stati evidenziati aspetti che si relazionavano con il RUE.

Richiamato integralmente l'articolato ed esaustivo parere espresso dalla Sezione Provinciale di Modena dell' ARPA, Servizio Territoriale Distretto - Area Centro, in premessa identificato.

Considerato che, con riguardo al RUE si sono rilevate diffuse imprecisioni, errori materiali, riferimenti assenti o errati, ed altri aspetti non pienamente adeguati alle vigenti disposizioni legislative, che necessitano di essere attentamente verificati, perfezionati, portati a coerenza oppure integrati/sostituiti.

1 Si rende necessario riverificare taluni contenuti del RUE in relazione a quanto introdotto dalla legge regionale 15/2013, considerando tuttavia che riguardo ai requisiti edilizi cogenti e volontari, pare sempre opportuno, per chiarezza e trasparenza, esplicitare le disposizioni da applicarsi.

In particolare si rende necessario che l'Amministrazione Comunale contro deduca ed apporti, nelle forme ritenute opportune, le correzioni e le integrazioni richieste alle NORMATIVA e alla CARTOGRAFIA di RUE, con riguardo a quanto evidenziato e suggerito nella dettagliata ed esaustiva disamina di carattere ambientale formulata da ARPA, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2 Ad integrazione di quanto sopra si evidenziano anche i seguenti aspetti, già trattati nella valutazione di ARPA, e quelli trattati da ASL che richiedono ulteriori perfezionamenti e chiarimenti normativi e/o cartografici:

– Attrezzature e spazi collettivi e dotazioni ecologiche e ambientali

Con riferimento alla disciplina dell'articolo 3.1.2 si chiede di perfezionare il testo:

- rendendo coerenti le diciture utilizzate per indicare le attrezzature di livello comunale in tutti gli elaborati, considerato che le stesse vengono indicate come COLL-U nelle norme tecniche di Piano e come COL-C nella tavola 4 di Piano, nelle norme di RUE e nella tavola 1 di RUE.
- Con riferimento alla sigla riportata in legenda relativa ai parcheggi pubblici (COL-L.d) si chiede di esplicitarne il significato della precisazione contenuta in parentesi, ovvero di eliminarla.
- chiarire gli elaborati tecnici con riferimento ai commi 6 e 7 in relazione all'attribuzione tipologica delle diverse attrezzature (ad esempio ass, ch, csp, sma, par, etc) che non ritrova riscontro nella cartografia.
- Con riferimento alle dotazioni ecologiche e ambientali ECO, si chiede di integrare la tav.1 con l'effettiva distinzione in ECO – U ed ECO – L, in ottemperanza a quanto dichiarato nel comma 4 dell'articolo 4.27 delle norme tecniche di Piano.

– Interventi Unitari Convenzionati (IUC).

Relativamente agli Interventi Unitari Convenzionati disciplinati dall'articolo 4.2.4, con riferimento

- allo IUC.1 – Via Borsara – Via Verdetta: si chiede di motivare le ragioni che hanno portato a prescrivere unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo per l'edificio dal momento che lo stesso non pare essere schedato come di interesse storico – architettonico – testimoniale.
 - allo IUC.R2 – Ristorante la Bastia – via Canaletto: dall'esame delle prescrizioni specifiche, risulta assoggettato ad un Piano di Recupero vigente: si chiede di chiarire se c'è corrispondenza tra l'area del IUC.R2 e quello del PdR e comunque di assicurarne la coerenza.
- allo IUC.P1 – Via Leonardo da Vinci: al comma 6 dell'articolo 4.4.3 viene menzionato l'Accordo ex articolo 18 della LR20/2000 relativo allo IUC.P1; si considera che, ai sensi di legge tale accordo deve costituire parte integrante dello strumento urbanistico cui accede, valutato, inoltre che le prescrizioni specifiche riguardano, tra l'altro, "la diversa dimensione e dislocazione delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria".

– Aree per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili ATP e ATP.L

- Relativamente alle attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili – ATP e ATP.L, disciplinate dall'articolo 4.6.7 e 3.1.2 (comma 19) delle norme di RUE, si rileva che le stesse non trovano corrispondenza cartografica in quanto è rappresentata solo un'area destinata ad attrezzature private ATP. Si chiede pertanto, di integrare la tav.1 al fine di renderla coerente con la normativa associata, ovvero di modificare quest'ultima in tal senso. Inoltre come già detto con riguardo al PSC, tali attrezzature non trovano alcuna disciplina nell'ambito delle norme del PSC e non viene pertanto definita alcuna condizione alla programmazione delle stesse.
- Con riferimento particolare a quanto contenuto nel comma 1 dell'articolo 4.6.7, l'espressione "ampie superfici pavimentate" appare discrezionale: si suggerisce di introdurre una misura, in considerazione delle caratteristiche di criticità idraulica che del territorio comunale di Bastiglia.

– Ambiti produttivi di rilievo comunale (APC)

Con riferimento agli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale (APC), disciplinati dagli articoli 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, si chiede di:

- integrare il contenuto del comma 1 dell'articolo 4.4.1 con la definizione di "Ambiti comunali a destinazione commerciale esistenti" contrassegnati dalla sigla APC.ce sugli elaborati cartografici;
- Per l'ambito denominato APC.ce "Ambiti comunali a destinazione commerciale esistenti", si richiamano le disposizioni del vigente POIC relativamente alle condizioni e i limiti per la sostenibilità e attuazione i tali insediamenti
- sostituire la dicitura "Ambiti produttivi di nuovo insediamento" con quella relativa agli ambiti individuati in cartografia come "Ambiti produttivi comunali in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati vigenti)", considerato che il RUE non disciplina gli ambiti di nuovo insediamento se non per gli interventi sull'esistente ;
- nella legenda della tav.1 di RUE vengono indicate tre tipologie diverse di ambiti (APC.e, APC.e1, APC.ce), che non trovano compiuto riscontro nelle norme di RUE. Si chiede di risolvere la contraddizione integrando le norme / correggendo le carte.
- nella cartografia di RUE non risultano gli ambiti AR.t e AR.e, specificatamente regolamentati all'art.4.3.1 delle norme di RUE e le categorie riferite alle Dotazioni ecologiche e ambientali – ECO.U, ECO.L, ECO I, indicate all'art.3.2.1.

– Tavola 1 - Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali del Regolamento Urbanistico Edilizio.

- A margine si rileva che Si rileva che in legenda, nella seconda sezione denominata “SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE–TERRITORIO RURALE”, sono individuati esclusivamente elementi antropici relativi al sistema della mobilità. Si chiede di correggere l'errore materiale.

3 Pare infine opportuna una verifica di coerenza del RUE con le seguenti disposizioni normative del PTCP2009:

- articolo 11, comma 3;
- articolo 12A, commi c.4.1, c.4.2;
- articolo 12C, comma 2.2b;
- articolo 13B, comma 4.e;
- articolo 14, comma 6;
- articolo 23A, comma7;
- articolo 28 comma 4;
- articolo 29 comma 3, lettere f) e i);
- articolo 41A comma 8;
- articolo 42, comma 4;
- articolo 46, comma 1, paragrafo “Parametri di misura delle potenzialità edificatoria delle aree e della edificazione”;
- articolo 49, comma 10
- articolo 50, comma 2, secondo punto elenco;
- articolo 57, comma 12;
- articolo 66, comma 2;
- articolo 68, comma 3;
- articolo 72, comma4;
- articolo 73, comma 2;
- articolo 77, comma 5
- articolo 86;
- disposizioni normative di cui all'Allegato 1.7 alle NTA del PTCP2009, con particolare riferimento al comma 3 dell'articolo 77;
- disposizioni normative di cui all'Allegato 1.8 alle NTA del PTCP2009

Altri aspetti di Valutazione ambientale

4 Si chiede all'Amministrazione Comunale di verificare e perfezionare la VALSAT riferita al RUE integrandone opportunamente normativa e cartografia, sulla base dei rilievi e delle attenzioni e considerazioni sollevate, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

Inquinamento acustico ed atmosferico indotto infrastrutture stradali

Relativamente agli **AUC.4** *“Tessuti delle frange urbane, che hanno generalmente un’ubicazione periferica, quindi lontana dai servizi urbani, e un uso perlopiù residenziale. In alcuni casi l'affaccio diretto su strade di traffico li rende soggetti a fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico: l'obiettivo del RUE è il consolidamento e la razionalizzazione dell'attuale struttura, senza favorirne l'ulteriore sviluppo”*, premesso quanto declinato nella definizione, si evidenzia che il consolidamento dell'ambito consente tuttavia di realizzare nuovi edifici residenziali, ma considerati gli obiettivi di sostenibilità enunciati nel PSC, nelle norme di riferimento (Capo 4.2) non sono state specificate prescrizioni ambientali e mitigazioni necessarie per limitare gli effetti sopra indicati dell'inquinamento acustico ed atmosferico indotto dalle importanti infrastrutture stradali.

Si richiama al proposito la necessità di redigere preliminarmente quantomeno studi di clima acustico, ai sensi dell'art.8 comma 3 L.447/95 che, in coerenza con gli obiettivi definiti,

valutino l'idoneità dell'area ad ospitare nuove residenze, o che le mitigazioni risultano fattibili per il raggiungimento dei limiti della classe acustica III.

Gli interventi **IUC.2 e IUC.3**, per i quali è consentito il completamento con funzioni residenziali, sono posti su Via Stradello Secchia; lo stesso stradello, se confermato, potrebbe divenire anche la via di accesso all'ambito **(AR.q)** oggetto di trasformazione con destinazione commerciale, dove sarà possibile un'aggregazione di medie strutture di vendita; quest'ultima previsione potrà portare ad una forte intensificazione del traffico veicolare sulla Via Stradello, pertanto si invita a valutare attentamente se confermare o meno tale scelta e, nel caso, a prevedere interventi utili a mitigare il rumore da traffico indotto sia dalla nuova aggregazione commerciale che da quello presente sulla SS. n.12.

Analoga problematica riferita al rumore e inquinamento atmosferico dovuti al traffico della SS.n.12, non risulta adeguatamente segnalata e gestita anche per gli **IUC.R1 e IUC.R2** nei quali risultano consentiti nuovi interventi residenziali di completamento.

Per quanto riguarda invece l'Intervento Unitario Convenzionato per attività produttive consolidate denominato: **IUC.P1-Via Leonardo da Vinci**, non è possibile effettuare valutazioni in merito, in quanto non si conoscono i termini dell'accordo ex art.18 LR.20/2000 indicato in norma e che dovrebbe contenere prescrizioni specifiche.

* * *

Si propone che la Giunta provinciale sollevi le Riserve alla variante al Regolamento Urbanistico Edilizio comunale adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 25 luglio 2013, relativamente ai citati punti da 1 a 4 , formulate al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20 del 24/03/2000 e faccia proprie le CONCLUSIONI sugli aspetti ambientali

Il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi

Pareri
Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale
e
Azienda Sanitaria Locale

Protocollo 1709 del 28/11/2013

Fascicolo XXXI.1/001/818

Pratica SP n° 2610/13/MO

PEC pr 116640 del 29/11/13

F 2176

All' Azienda U.S.L. di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare Igiene del Territorio
e dell'Ambiente costruito
Strada Martiniana, 21
41126 - Baggiovara – Modena

Al Comune di Bastiglia
Area Tecnica – Servizio Urbanistica
P.zza Repubblica, 57
41030 - Bastiglia (MO)

Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Martiri della Libertà, 34
41121 - Modena

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO – RUE del Comune di Bastiglia
Procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 33 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii.
Adozione Delibera C.C.n. 19 del 25/07/2013.
Parere ambientale ai sensi art. 41 L.R.n.31/2002.

In riferimento alla Vs. richiesta di parere Prot.n.82100/13 del 29/10/2013, acquisita agli atti della scrivente Agenzia con Prot.n.15743 del 29/10/2013, relativa a quanto indicato in oggetto, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi dall'Amministrazione Comunale

tenuto conto che:

- il RUE è lo strumento urbanistico che, in conformità alle previsioni del PSC, ha il compito di disciplinare l'attività edilizia in generale e le trasformazioni urbanistiche negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico, sia negli ambiti da riqualificare, che negli ambiti specializzati per attività produttive ed inoltre definisce le modalità di intervento su edifici ed impianti per l'efficienza energetica;

- il presente RUE è stato adottato congiuntamente al PSC, (strumento di pianificazione urbanistica generale) secondo le indicazioni dell'art. 43 c.3 della L.R. 20/2000 e s.m.i. ed in base alle procedure fissate dall'art.33 della stessa legge regionale;
- il RUE adottato, oltre a costituire strumento di regolamentazione, ha assunto la natura di strumento di pianificazione, essendo stato predisposto con cartografia ed è stato pertanto sottoposto a valutazione ambientale (Valsat) per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, come precisato al pto 3.5.1.b della Circolare RER 23900/2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";

preso atto che:

- in data successiva all'adozione del presente RUE è stata emanata la L.R.n.15 del 30/07/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", che ha introdotto modifiche significative anche ai contenuti dei RUE e dei PSC, ai titoli abilitativi delle attività edilizie ed alle procedure per acquisirli;
- anche la normativa statale in materia ambientale è stata recentemente modificata con l'emanazione del DPR n.59 del 13/03/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/05/2013) che ha introdotto la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

per quanto di competenza dello scrivente Distretto Territoriale Arpa, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del predetto strumento urbanistico, subordinato alle seguenti specifiche osservazioni di carattere ambientale.

PREMESSA

Considerato che le nuove normative sopra enunciate portano a modificare i contenuti e le procedure del RUE, anche per tematiche di carattere ambientale, lo strumento adottato andrà adeguato recependo quanto previsto dalle stesse. Si evidenziano di seguito alcuni aspetti ritenuti significativi.

- ✓ La L.R.n.15 del 30/07/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", ha introdotto modifiche significative ai contenuti dei RUE e dei PSC, ci si riferisce all'inserimento dell'art.18 bis nella LR 20/2000 "Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica" che, con l'obiettivo di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, dà indicazioni sull'aggiornamento della struttura dei RUE, delle Norme Tecniche di Attuazione e della Valsat dei Piani. Il principio affermato dalla legge è che ogni strumento di pianificazione debba regolare unicamente le tematiche e i profili che ad esso sono conferiti dalla legislazione, rimandando a specifica disciplina di altro livello istituzionale o ad altro strumento sovraordinato la sua fonte di produzione, aggiornamento e integrazione.

- ✓ La medesima norma regionale, tra le varie abrogazioni di norme e delibere regionali, ha eliminato il parere integrato ARPA-AUSL preliminare agli interventi edilizi (lett.h bis del primo comma art.19 LR 19/82) per attività produttive caratterizzate da significativi impatti sulla salute e sull'ambiente, rimandando tuttavia all'elaborazione di appositi atti di coordinamento tecnico, la definizione dei requisiti tecnici per queste tipologie di insediamenti produttivi.
- ✓ Risultano altresì eliminate le deliberazioni regionali sul regolamento edilizio tipo, sui requisiti edilizi cogenti e volontari.
- ✓ Anche la normativa statale in materia ambientale è stata recentemente modificata con l'emanazione del DPR n.59 del 13/03/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/05/2013). Questo Decreto ha introdotto la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'AUA è un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, tra i quali: autorizzazione allo scarico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nulla osta acustico, etc.

QUADRO COMPLESSIVO DEI CONTENUTI

CARTOGRAFIA

Si segnala che le sigle riferite agli ambiti specializzati per attività produttive (**APC..**) indicate in cartografia non corrispondono con quanto riportato nelle norme di RUE all'Art 4.4.1 – Ambiti specializzati per attività produttive: definizione (**APC.c**) e (**APC.e1**); verosimilmente gli (APC.c) – Ambiti produttivi comunali esistenti consolidati - indicati in norma corrispondono con gli (APC.e) indicati in cartografia – e gli (APC.e1) – Ambiti produttivi comunali di integrazione in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati vigenti) - indicati in norma corrispondono con gli (APC.i) in cartografia.

Ancora nella cartografia di RUE non risultano riportati gli ambiti **AR.t** e **AR.e**, specificatamente regolamentati all'art.4.3.1 delle norme di RUE e le categorie riferite alle Dotazioni ecologiche e ambientali – **ECO.U**, **ECO.L**, **ECO I**, indicate all'art.3.2.1.

Si invita pertanto a correggere gli errori materiali segnalati, mettendo a confronto tavole e norme, confermando o meno quanto ritenuto verosimile.

Si segnala infine che nelle tavole di RUE non sono stati localizzati gli impianti di distribuzione carburanti esistenti e quelli eventualmente dismessi. Si ritiene opportuno inserirli, in quanto soggetti a specifica disciplina indicata all'art.3.5.5 delle NTA; inoltre, all'art.4.2.2 si precisa che, negli ambiti urbani consolidati AUC.1, AUC.2, AUC.4 e AUC.5 non sono in generale previsti i tipi d'uso (f2) – Distributori di carburanti per uso autotrazione, tuttavia sono considerati compatibili nelle Unità Edilizie quelli già legittimamente in essere alla data di adozione delle norme del RUE ove siano e fino ad un eventuale cambio d'uso. Diviene inoltre necessario mantenere un riferimento sul

territorio, in quanto queste aree rientrano tra quelle potenzialmente contaminabili, a causa della presenza di impianti in interrato e, una volta dismessa l'attività, dovranno essere sottoposte a verifica della qualità dei suoli/sottosuoli/acque ed eventualmente bonificate.

VALSAT

Il RUE adottato ha sottoposto a valutazione ambientale le parti in cui definisce una disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni e che hanno un corrispettivo cartografico, in particolare sono stati definiti gli Ambiti Urbani Consolidati (AUC) e gli Ambiti Produttivi Comunali (APC) consolidati o in corso di attuazione, nonché gli Ambiti relativi al Territorio rurale. Sono stati enunciati gli obiettivi di sostenibilità per macrotemi ambientali, ma non sono state elaborate schede specifiche di Valsat e specifiche prescrizioni per l'attuazione degli interventi, tuttavia si segnala quanto segue.

Relativamente agli **AUC.4** *“Tessuti delle frange urbane, che hanno generalmente un’ubicazione periferica, quindi lontana dai servizi urbani, e un uso perlopiù residenziale. In alcuni casi l’affaccio diretto su strade di traffico li rende soggetti a fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico: l’obiettivo del RUE è il consolidamento e la razionalizzazione dell’attuale struttura, senza favorirne l’ulteriore sviluppo”*, premesso quanto declinato nella definizione si evidenzia che il consolidamento dell’ambito consente tuttavia di realizzare nuovi edifici residenziali, ma considerati gli obiettivi di sostenibilità enunciati nel PSC, nelle norme di riferimento (Capo 4.2) non sono state specificate prescrizioni ambientali e mitigazioni necessarie per limitare gli effetti sopra indicati dell’inquinamento acustico ed atmosferico indotto dalle importanti infrastrutture stradali. Si richiama al proposito la necessità di redigere preliminarmente quantomeno studi di clima acustico, ai sensi dell’art.8 comma 3 L.447/95 che, in coerenza con gli obiettivi definiti, valutino l’idoneità dell’area ad ospitare nuove residenze, o che le mitigazioni risultano fattibili per il raggiungimento dei limiti della classe acustica III.

Gli interventi **IUC.2 e IUC.3**, per i quali è consentito il completamento con funzioni residenziali, sono posti su Via Stradello Secchia; lo stesso stradello, se confermato, potrebbe divenire anche la via di accesso all’ambito (**AR.q**) oggetto di trasformazione con destinazione commerciale, dove sarà possibile un’aggregazione di medie strutture di vendita; quest’ultima previsione potrà portare ad una forte intensificazione del traffico veicolare sulla Via Stradello, pertanto si invita a valutare attentamente se confermare o meno tale scelta e, nel caso, a prevedere interventi utili a mitigare il rumore da traffico indotto sia dalla nuova aggregazione commerciale che da quello presente sulla SS.n.12.

Analoga problematica riferita al rumore e inquinamento atmosferico dovuti al traffico della SS.n.12, non risulta adeguatamente segnalata e gestita anche per gli **IUC.R1 e IUC.R2** nei quali risultano consentiti nuovi interventi residenziali di completamento.

Per quanto riguarda invece l’Intervento Unitario Convenzionato per attività produttive consolidate denominato: **IUC.P1–Via Leonardo da Vinci**, non è possibile effettuare valutazioni in merito, in

quanto non si conoscono i termini dell'accordo ex art.18 LR.20/2000 indicato in norma e che dovrebbe contenere prescrizioni specifiche.

NORMATIVA

Con la premessa che una parte degli articoli del PSC richiamati nelle norme di RUE risultano o del tutto mancanti, oppure errati, di seguito si riportano specifiche osservazioni di carattere ambientale e proposte di modifica per i singoli articoli delle norme del RUE adottato.

CAPO 3.1. DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 3.1.1. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti – URB

Al comma 4 – Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale [...], si invita a sostituire la frase: *“allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di trattamento e smaltimento dei reflui approvati dall'ARPA”*, con la seguente frase: *“allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure adozione di sistemi alternativi di trattamento dei reflui, autorizzati dall'Ente competente, secondo quanto indicato dalla DGR 1053/03.”*

CAPO 3.2. DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI – TUTELA IDROGEOLOGICA

Art. 3.2.1. Dotazioni ecologiche e ambientali - ECO

Le categorie indicate nelle norme non si trovano esplicitate nella legenda e localizzate nelle tavole di RUE e pertanto non è possibile effettuare valutazioni in merito.

Art. 3.2.2. Prescrizioni tecniche per l'attuazione degli interventi edilizi, ai fini della riduzione degli impatti sul sistema idrogeologico

1.1 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1) **Fondazioni** - Si segnala che i riferimenti alla tavola ed all'articolo del PSC non sono corretti e da quanto indicato nel presente articolo, non è chiaro se i vincoli relativi alla tipologia di fondazioni sia legata esclusivamente alla fascia perifluviale del fiume Secchia (si parla di salvaguardia dal tetto della falda, anche in condizioni di piena) o faccia riferimento anche ad altre tipologie di aree. La Tav. 1 del PSC relativa alle tutele presenti sul territorio comunale, riporta correttamente anche le Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate (art. 13B PTCP), che riguardano esclusivamente la porzione di territorio adiacente il fiume Secchia, mentre non sono presenti altre aree di tutela delle acque sotterranee.

Si ritiene pertanto opportuno che il suddetto articolo riporti puntualmente a quali areali di tutela fa riferimento, indicandone anche i rispettivi riferimenti al PTCP.

2) **Vani interrati** – Sulla base di quanto indicato dal PTCP vigente, *Tavola 3.2 Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*, il territorio di Bastiglia si trova in un'area non interessata da tali vincoli. Le stesse norme del PTCP prevedono in Allegato 1.4 le *“Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo , di cui all'art . 45 comma 2,*

lettera a.2 delle Norme del PTA” relative alle suddette aree, compreso il divieto di realizzazione di serbatoi o depositi sotterranei di carburanti o di fluidi e sostanze idroinquinanti. Il Comune di Bastiglia, però, non presenta nessuna di queste aree su cui poter applicare eventuali prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo. E’ pur vero che secondo la normativa vigente in tema di acque sotterranee, anche la falda freatica risulta come corpo idrico significativo e come tale meritevole di salvaguardia e tutela ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali. In relazione al fatto che sono ancora in fase di verifica le perimetrazioni dei corpi idrici freatici e conseguentemente la definizione degli obiettivi o dei vincoli a cui verranno sottoposti, e che pertanto il PTCP vigente non potrebbe recepire i possibili i vincoli legati alle falde freatiche, si ritiene che tali limitazioni siano attualmente non pertinenti.

La presenza di vani interrati in aree con falda subaffiorante, invece, viene disciplinata dall’*”art. 77 Uso razionale e risparmio delle risorse idriche”*, comma 2 punto e, nel quale viene indicato che i comuni in sede di predisposizione dei piani urbanistici devono corredare tali strumenti *“di disposizioni che limitino, in aree interessate da falda subaffiorante, gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati e/o seminterrati che necessitano il drenaggio in continuo delle acque di falda, e conseguente allontanamento delle stesse attraverso il sistema di drenaggio urbano”*.

Inoltre, sempre per i vani interrati, risulta importante la valutazione della sostenibilità in aree a criticità idraulica. L’*art. 11 Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio*, fornisce alcune direttive in merito alla disciplina di tali aree. Infatti al comma 3 del presente articolo il PTCP riporta che *“Negli ambiti A1 e A2 di cui al precedente comma 1 i Comuni attraverso i Regolamenti Urbanistico-Edilizi “definiscono norme edilizie atte a diminuire la pericolosità per le persone che risiedono negli edifici di tali aree quali: la presenza di scale interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani, la limitazione di vani interrati quali garage o taverne, ecc.”*.

- 3) **Reti interrate** – Anche in questo punto i riferimenti alla tavola e all’articolo del PSC (Tav.2 – art.2.24) non risultano corretti.

CAPO 3.3. RISPARMIO DELLE RISORSE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Art. 3.3.1. Risparmio dei consumi idrici

Al punto 2 – Recupero per usi compatibili delle acque meteoriche provenienti dalle coperture - si invita ad eliminare la voce “edifici produttivi” in quanto si ritiene che, affinché le acque bianche dei pluviali si configurino come “acque non suscettibili di contaminazione”, è importante che sulle coperture non vengano collocati impianti che possano nel tempo e/o a causa di eventi accidentali, provocare la fuoriuscita di liquidi inquinanti (es. liquidi lubrificanti degli impianti contenuti in serbatoi o nei circuiti degli impianti stessi) che, attraverso i pluviali, possano raggiungere direttamente il sottosuolo e le acque sotterranee provocandone la contaminazione, cosa probabile in un comparto industriale. Rimane tuttavia valida la realizzazione di sistemi di raccolta e riutilizzo acque per usi non pregiati, con invio del troppo pieno alla rete bianca di comparto.

CAPO 3.4. SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

Art. 3.4.1. Salvaguardia e formazione del verde - Permeabilità dei suoli

Al comma 7 si precisa che negli ambiti non inseriti nel POC *“deve essere assicurata una quota di SP pari almeno al 30% della SF, riducibile al 10% nel caso di insediamenti per attività produttive, o di trasporto, o di commercio o alberghiere (o SP esistente se inferiore)”*.

Nel merito si osserva che nel PRG in vigore le percentuali di SP riferite al tessuto produttivo e terziario/commerciale, sia di completamento che di espansione, sono nettamente superiori a quanto indicato nella norma sopra richiamata, infatti:

Zona D1 industriale di completamento - SP = 25% SF di lotto

Zona D2 industriale di espansione - SP = 25% SF di lotto

Zona D3 commerciale/terziario di completamento - SP = 30% SF di lotto

Zona D4 commerciale/terziario di espansione - SP = 30% SF di lotto

Zona D5 funzioni alberghiere - SP = 30% SF di lotto.

L'aumento delle superfici impermeabilizzate, oltre ad alterare le funzioni proprie dei suoli, ha come effetto immediato un impatto sul flusso delle acque, limitando l'infiltrazione delle stesse e quindi la ricarica degli acquiferi sottostanti e portando ad un significativo aumento delle acque meteoriche da drenare e gestire.

Tra gli obiettivi del PTCP vigente vi è quello di tendere a limitare il fenomeno dell'impermeabilizzazione dei suoli mediante direttive ed indirizzi e suggerendo di definire un indice massimo di impermeabilizzazione, ovvero un valore minimo di permeabilità residua; inoltre gli stessi obiettivi e le politiche di sostenibilità territoriale tendono ad individuare sul territorio, anche già costruito, margini per aumentare la permeabilità dei suoli.

La riduzione della percentuale di Superficie Permeabile in questi comparti porta necessariamente ad un aumento dei volumi di acque bianche da regolare che non erano stati in precedenza valutati e richiedono opere compensative, di fatto non previste e comunque difficilmente realizzabili soprattutto per tessuti esistenti.

Tenuto conto di quanto sopra e per quanto di competenza, si invita a rivalutare la modifica normativa introdotta in quanto la percentuale minima di permeabilità individuata nel 10%, o inferiore se esistente, della SF risulta effettivamente bassa e, oltre a portare ad una necessaria rivalutazione idraulica del territorio, non risulta in linea né con gli obiettivi del PTCP riferiti alla sostenibilità delle trasformazioni, né con le percentuali attualmente in vigore nel territorio comunale o con quelle mediamente individuate in strumenti urbanistici di altri comuni della Provincia.

CAPO 3.5. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 3.5.5. Impianti di distribuzione dei carburanti

Al comma 1 si segnala l'aggiornamento della norma di riferimento citata, relativa ai requisiti tecnici per la costruzione e l'esercizio di serbatoi interrati, riportando il DM 29/11/2002 in sostituzione del DM 20/10/98.

Al comma 3 – Mitigazione degli impatti - si invita ad integrare la norma, a completamento del primo capoverso con:

“In ogni impianto deve essere prevista la raccolta ed il riutilizzo per usi non pregiati (es. impianto di lavaggio, irrigazione, lavaggio aree, etc) delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle pensiline.”.

Proposta di nuovo comma 4 – Impianti di distribuzione ad uso privato.

Si suggerisce di inserire un nuovo comma che precisi che: *“Le caratteristiche dei distributori di carburanti ad uso privato sono le medesime di quelli pubblici.”.*

Proposta di nuovo comma 5 – Dismissioni.

Si invita ad integrare l'articolo con un nuovo comma relativo alle dismissioni degli impianti di distribuzione carburanti, che tenga conto delle indicazioni sotto riportate:

“Lo smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione sia pubblico che privato, dovrà prevedere:

- *la cessazione di tutte le attività complementari all'impianto;*
- *il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni urbanistiche in essere, ovvero alle nuove previsioni approvate in sede di POC;*
- *la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, con smaltimento delle stesse presso i centri autorizzati;*
- *la verifica e certificazione dello stato di conservazione del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee nel rispetto o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) fissate dal D.Lgs.152/06, in relazione alle destinazioni d'uso previste;*
- *l'eventuale bonifica del suolo/sottosuolo/acque nel caso fosse rilevato uno stato di contaminazione, ai sensi del D.Lgs.152/06;*
- *le bonifiche dovranno essere affidate a ditte specializzate regolarmente iscritte all'Albo;*
- *le comunicazioni di inizio e fine lavori di smantellamento dovranno essere inviate anche ad ARPA, per consentire le verifiche necessarie.”*

CAPO 3.6. RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 3.6.2. Elettrodotti e relative norme di tutela

L'articolato relativo a questi impianti **deve essere completamente riscritto**, in quanto fa riferimento a normative e valori di riferimento abrogati. In conseguenza, deve essere rivista anche la relativa cartografia .

La Direttiva regionale n.197 del 20/2/2001 è stata sostituita dalla DGR 1138/2008, con la relativa abrogazione del Capo IV. Attualmente i limiti di riferimento sono fissati dal DPCM 8/7/2003, dove viene definito un obiettivo di qualità valido per la progettazione di nuovi insediamenti (con permanenza prolungata > 4 ore/gg) pari a 3µT, quindi i valori di 0.2 µT e 0.5µT citati al comma 3 non sono più applicabili e di conseguenza anche le relative fasce di rispetto.

La definizione delle fasce di rispetto deve avvenire secondo quanto stabilito dal DM 29/5/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” (citato non correttamente al comma 1 dell'articolo).

In nessun caso si parla di fasce di attenzione, ma il termine corretto da utilizzare e riportare in cartografia è “Distanza di Prima approssimazione” (Dpa). Le Dpa sono specifiche di ogni linea in quanto dipendono da tensione, corrente, struttura della linea e devono essere **fornite dal gestore**, che è l'unico soggetto individuato dalla norma a poter effettuare tale determinazione.

Il procedimento è analogo per le cabine. In nessun caso la Dpa viene determinata attraverso misure (comma 2). La fascia di rispetto o la Dpa non definiscono aree “inedificabili”, ma solo aree dove non è consentita permanenza di persone superiore alle 4 ore.

Art. 3.6.4. Depuratori e relativa fascia di rispetto

Nel territorio comunale non è presente un depuratore acque reflue urbane, in quanto i reflui vengono inviati all'impianto di trattamento del Comune di Bomporto, pertanto non è necessario mantenere questo articolo all'interno delle norme.

Art. 3.6.5. Impianti fissi di comunicazione per la telefonia mobile

Relativamente al comma 3 dell'articolo, si fa presente che attualmente i piani annuali, anche se ancora previsti per legge, non vengono più presentati. La DGR 1138/2008 ha infatti aggiunto all'art.8 la possibilità per i gestori di seguire le procedure previste per gli impianti singoli.

Inoltre, considerando le potenze crescenti installate da tali impianti, si ritiene che l'articolato potrebbe essere integrato con un comma che richiami la necessità di verifiche puntuali qualora siano previste nuove edificazioni nelle zone limitrofe all'impianto o vengano modificate le esistenti.

In sede di autorizzazione vengono infatti definiti dei volumi che delimitano le zone in cui è possibile il superamento dei limiti di riferimento; tali volumi sono normalmente ad una certa altezza dal suolo e costituiscono un vincolo qualora si vogliano realizzare interventi che potenzialmente possono andare ad interessare tali volumi.

Art. 3.6.6. Impianti di produzione e commercializzazione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)

Al comma 1 vengono citate le norme di riferimento che limitano le aree in cui è possibile installare alcune tipologie di impianti (solare fotovoltaico, eolico, biogas, biomasse ed idroelettrico).

Poiché entrambe le deliberazioni (n.28/2010 e n.51/201) dettano vincoli, a volte stringenti, alla realizzazione di tali impianti, non appare coerente con questa normativa quanto specificato al comma 2 dove genericamente si afferma che *“la realizzazione di questi impianti è sempre ammessa ... nel territorio rurale, ad eccezione di: siti della “Rete Natura 2000” (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale ZPS), riserve naturali regionali e aree di riequilibrio ecologico”*.

Si chiede di rendere coerente l'articolato con la normativa regionale.

In ogni caso, si ritiene che la realizzazione di impianti **fotovoltaici a terra** vada comunque attentamente valutata in relazione alla tutela e valorizzazione del suolo e del settore agricolo, così come ripreso anche dalla delibera regionale.

Per quanto riguarda invece gli impianti a **biomasse**, in particolare quelli a **combustione diretta**, il loro impatto sulla qualità dell'aria è tutt'altro che trascurabile qualora questi non siano dotati di opportuni impianti di abbattimento. Considerando che Bastiglia è inserita nelle aree di superamento PM10, si ritiene di estrema importanza che la delibera sopra richiamata venga puntualmente applicata e per quanto possibile ne venga limitata la loro promozione.

CAPO 3.7. REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DELLE ACQUE E DEL SUOLO

Art. 3.7.1. Regolamentazione delle acque reflue

Il comma 3 deve essere completamente riscritto in quanto fa riferimento ad una norma superata dall'emanazione del D.Lgs. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale...". Ad oggi, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, sia in pubblica fognatura che in acque superficiali, è rilasciata dalla Provincia in qualità di Autorità Competente, nell'ambito di un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L'AUA dovrà comprendere la sola autorizzazione allo scarico (se questa è l'unica autorizzazione di tipo ambientale necessaria all'insediamento), o tutte le autorizzazioni / nullaosta necessari all'esercizio dell'attività (emissioni in atmosfera, nullaosta acustico, comunicazioni in materia di recupero di rifiuti in procedura semplificata, comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ecc.). La domanda deve essere presentata al SUAP che provvede ad inoltrare la documentazione all'Autorità Competente e ai diversi Enti interessati al procedimento. Restano, come già detto, esclusi dall'AUA gli impianti soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Art. 3.7.3. Disposizioni specifiche per le zone di protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Premesso che nel **comma 1**, l'articolo 2.7 del PSC richiamato non è presente nelle relative norme, si precisa inoltre che come indicato per il precedente art.3.2.2 il territorio di Bastiglia non è interessato da aree di tutela delle acque sotterranee perimetrate dalla *Tavola 3.2 Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*, e pertanto le prescrizioni previste dal PTCP all'art.12 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, non appaiono del tutto attinenti.

Il **comma 2** al contrario può essere applicato a tutto il territorio comunale e pertanto può essere mantenuto inalterato.

Art. 3.7.4. Riutilizzo di terre e rocce di scavo non contaminate

L'articolato **deve essere completamente riscritto**, in quanto fa riferimento ad una situazione normativa superata: il D.L. 69/2013 (cd. "Decreto del Fare") e la legge 98/2013 di conversione, entrata in vigore il 21/08/2013, ha infatti introdotto le seguenti modifiche, la prima delle quali (art. 41 c.2) stabilisce che il DM 161/2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Negli altri casi, l'art.41-bis stabilisce che le terre da scavo possono essere considerate come "sottoprodotti" e non "rifiuti" se rispettano i requisiti stabiliti dall'art.184-bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm. e se il proponente o il produttore lo dimostra tramite dichiarazione resa all'ARPA riportante anche le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti. Resta fatto salvo che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

Considerato tuttavia che la normativa che disciplina il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ha subito negli ultimi anni diversi stravolgimenti e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla L.R.n.15 del 30/07/2013 con l'art.18-bis in merito ai contenuti dei RUE, si suggerisce di rinviare per tale tematica alle norme nazionali di volta in volta vigenti.

CAPO 4.1. CENTRO STORICO ED EDIFICI TUTELATI

Art. 4.1.7. Interventi di cambio d'uso di edifici esistenti soggetti a vincoli di tutela

Con riferimento agli edifici soggetti a vincoli di tutela, collocati al di fuori dei centri storici o di aree già urbanizzate e che siano stati assegnati precedentemente a funzioni agricole o connesse con l'agricoltura, si evidenziano alcuni aspetti che è opportuno verificare preliminarmente alla concessione del cambio d'uso (CD) verso la residenza, ed altri dei quali è opportuno tenere conto per evitare/limitare problematiche di carattere ambientale.

- Richiamando l'obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue domestiche in relazione al numero massimo di abitazioni e di abitanti/equivalenti, come indicato anche all'art.3.1.1 delle presenti Norme di RUE, si ribadisce che deve essere prioritariamente realizzato l'allacciamento alla pubblica fognatura dotata di adeguata depurazione, quando tecnicamente possibile in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento, ovvero deve essere adottato un sistema complessivo di depurazione, secondo quanto indicato nella DGR n.1053/2002, che garantisca il rispetto dei limiti di qualità di cui al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
- Negli edifici con funzione originaria diversa da quella abitativa e qualora sia richiesto il cambio d'uso (CD) a residenza, si invita ad inserire la necessità di verificare preliminarmente:
 - se gli edifici da recuperare non ricadano effettivamente nelle fasce di rispetto o "DPA - Distanze di Prima Approssimazione" - di linee elettriche ad alta o media tensione, in funzione anche dell'evoluzione progettuale delle reti stesse;
 - se gli edifici da recuperare non siano in prossimità di Stazioni radio base per la telefonia mobile; nel qual caso vanno effettuate valutazioni specifiche per verificare il rispetto dei limiti nelle aree e negli edifici oggetto di trasformazione;
 - nei casi in cui gli edifici siano interessati dalla vicinanza di importanti infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie) esistenti o in progetto e/o insediamenti produttivi, occorrerà un preventivo studio sul clima acustico del sito per verificarne l'idoneità o la necessità di mitigazioni.
- Si precisa inoltre che le verifiche sopra richiamate, preliminari ai (CD) di edifici verso la residenza, risultano necessarie in generale, anche se non si tratta di edifici tutelati.
- In generale si sconsiglia di consentire il recupero di edifici con funzioni residenziali pervenuti ad altra proprietà a seguito di frazionamenti, qualora precedentemente asserviti ad unità poderali agricole, con allevamenti zootecnici ancora in esercizio. Queste situazioni complesse possono portare a difficoltà di convivenza che è bene evitare.
- Le nuove abitazioni non rurali che derivano da (CD) di edifici con funzioni diverse rimangono inserite in un contesto rurale interessato anche dalle pratiche agronomiche di spandimento di liquami o di fanghi. La compresenza di tali diverse funzioni può innescare lamentele legate in particolare alla presenza di odori sgradevoli. Si ritiene pertanto sia importante vengano regolamentate anche nel RUE le distanze di rispetto per il divieto di spandimento e di collocazione degli edifici e strutture per allevamenti. Si richiama nel merito quanto osservato anche all'art. 4.7.13 del presente RUE.

CAPO 4.2. AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (AUC)

Art. 4.2.2. Destinazioni d'uso negli ambiti urbani consolidati

Al comma 2 si precisa che, oltre alle destinazioni d'uso previste in generale negli ambiti AUC.1, AUC.2, AUC.4, sono considerati compatibili i seguenti ulteriori tipi d'uso solo nelle Unità edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme e fino ad un eventuale cambio d'uso verso uno dei precedenti tipi d'uso ammessi: b6, b11.2, c1, c3, f2; dalle tavole ed elaborati a disposizione non è possibile tuttavia conoscere con precisione dove siano collocati i particolari tipi d'uso sopra richiamati.

Si invita pertanto a valutare prioritariamente la possibilità di redigere specifiche schede anche per gli ambiti assoggettati a RUE ed eventualmente ad individuare sulla cartografia con simbologia adeguata la collocazione esistente dei particolari tipi d'uso.

CAPO 4.3. TERRITORIO URBANIZZATO: AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE (AR)

Art.4.3.1.Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi al di fuori della programmazione del POC

Alcune delle categorie indicate nelle norme non sono indicate nella legenda e localizzate nelle tavole di RUE (AR.t e AR.e1) e pertanto su queste non è possibile effettuare valutazioni in merito.

CAPO 4.4. AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RILIEVO COMUNALE (APC)

Richiamando quanto segnalato nel capitolo cartografia, le sigle indicate in norma (**Art 4.4.1 – Ambiti specializzati per attività produttive: definizione**) (APC.c) e (APC.e1) non corrispondono a quanto riportato in cartografia. Verosimilmente gli (APC.c) – Ambiti produttivi comunali esistenti consolidati - indicati in norma corrispondono agli (APC.e) indicati in cartografia – e gli (APC.e1) – Ambiti produttivi comunali di integrazione in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati vigenti) - indicati in norma corrispondono agli (APC.i) in cartografia. Prendendo tuttavia a riferimento le trasposizioni sopra riportate, si evidenzia quanto segue.

Negli **Art.4.4.2 - Destinazioni d'uso** e **Art.4.4.3 – Interventi ammessi** vengono definiti i tipi d'uso genericamente ammessi negli ambiti APC, norma che si applica direttamente a tutti gli ambiti consolidati, mentre gli ambiti in corso di attuazione con PUA vigente conservano la disciplina specifica fino alla data di scadenza della convenzione. Dopo la scadenza e solo qualora le opere di urbanizzazione siano completate nei lotti liberi o parzialmente edificati è possibile l'intervento diretto di NC, con applicazione degli indici di PUA, per tutti gli usi ammessi nel comma 1 dell'art.4.4.2.

Dal confronto tra le destinazioni d'uso individuate come possibili negli ambiti APC, sia consolidati che in corso di attuazione e quelle vigenti indicate nelle NTA del PRG, rispettivamente ex zone D1 di completamento ed ex zone D2 di espansione, emerge che per queste ultime zone non sono ammesse *“attività insalubri di prima classe ed anche attività che comportino emissioni pericolose e/o maleodoranti o che siano fonte di eccessiva rumorosità”*. Per come è stato costruito il comma specifico, tali limitazioni verrebbero quindi a decadere alla scadenza della convenzione del PUA.

Si ritiene che tale aspetto debba essere attentamente rivalutato, partendo dal presupposto che l'inserimento di limitazioni alle attività ammissibili nel comparto avesse valide motivazioni; questo ha consentito fin'ora di evitare l'insediamento di attività particolarmente inquinanti o insalubri proprio in prossimità del centro storico e dell'abitato in generale, sebbene intercluso da una fascia di

comparto consolidato. Ciò verosimilmente ha anche contribuito ad ovviare alle problematiche che normalmente emergono quando vengono realizzate abitazioni al di sopra o adiacenti ad un'azienda, anche se destinate ai titolari o ai custodi, o ancor più quando tali abitazioni vengono alienate separatamente dall'attività produttiva.

Si invita inoltre a precisare nel comma 4 dell'art.4.4.2 che la residenza ammessa in tutti gli ambiti APC (indistintamente di consolidamento o in corso di attuazione) dovrà avere pertinenza con l'attività produttiva e, come tale, non potrà essere alienata separatamente, ciò per limitare le problematiche legate alla convivenza di funzioni differenti e con esigenze completamente diverse, anche in termini di salubrità.

Per il comma 4 dell'Art 4.4.3 non è chiaro a quale specifico contesto si faccia riferimento, ovvero quali siano gli edifici in zona industriale che ospitano funzioni totalmente o prevalentemente residenziali; nel merito si ritiene, per tutte le motivazioni sopra richiamate, che sia inopportuno consentire ampliamenti sebbene limitati con funzioni residenziali.

CAPO 4.6. TERRITORIO RURALE – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.6.6 Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela

Gli interventi di recupero di edifici in zona agricola con cambio di destinazione d'uso ad abitazione o le nuove costruzioni di edifici con funzione residenziale dovrebbero essere concessi solo a seguito di verifiche preliminari di carattere ambientale relative a:

- valutazione di clima acustico, redatta ai sensi della DGR 673/04, qualora gli edifici/le aree si trovino in prossimità di importanti infrastrutture stradali o ferroviarie (art. 8 della L.447/95) per verificare la loro idoneità ad ospitare residenze e la necessità di eventuali mitigazioni;
- verifica che l'edificio/l'area si trovi al di fuori della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) o della fascia di rispetto di elettrodotti, sia a media che ad alta tensione, qualora presenti nelle vicinanze;
- verifica che l'edificio che ospiterà residenze o persone per più di 4 ore al giorno e sue pertinenze esterne fruibili (balconi, terrazzi, cortili..) o l'area configurabile come intensamente frequentata (artt. 3 e 4 DPCM 8/7/03) non si trovino all'interno del volume di rispetto in cui è previsto il superamento del valore di attenzione o dell'obiettivo di qualità (6V/m), qualora collocati nelle vicinanze di stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile o impianti radiotelevisivi;
- verifica della presenza in vicinanza di idonea pubblica fognatura collegata ad impianto di depurazione o, in alternativa, previsione di una adeguata depurazione dei reflui domestici, secondo quanto indicato dalla DGR 1053/03;
- verifica dell'eventuale presenza negli edifici di materiali contenenti amianto, che dovranno essere rimossi prima della demolizione/ristrutturazione degli stessi o di loro parti, nel rispetto delle modalità tecniche contenute nel D.M.06/09/94, presentando all'ASL territorialmente competente il piano di lavoro per la loro rimozione, in base all'art.256 del D.Lgs.81/2008;

In generale si sconsiglia di consentire il recupero di edifici con funzioni residenziali pervenuti ad altra proprietà a seguito di frazionamenti, qualora precedentemente asserviti ad unità poderali

agricole, con allevamenti zootecnici ancora in esercizio. Queste situazioni complesse possono portare a difficoltà di convivenza che è bene evitare.

Le nuove abitazioni non rurali che derivano da (CD) di edifici con funzioni diverse, rimangono tuttavia inserite in un contesto rurale interessato anche dalle pratiche agronomiche di spandimento di liquami o di fanghi. La compresenza di tali diverse funzioni può innescare lamentele legate in particolare alla presenza di odori sgradevoli. Si ritiene pertanto importante vengano regolamentate anche nel RUE le distanze di rispetto per il divieto di spandimento e per la collocazione degli edifici e delle strutture per allevamenti. Si richiama nel merito quanto osservato anche all'art. 4.7.13 del presente RUE.

Art. 4.6.8 Attrezzature sportive e ricreative private; realizzazione di recinti e ripari per animali

Si invita a richiamare al comma 2 l'obbligo di adeguato trattamento delle acque reflue derivanti dai lavaggi delle strutture e delle deiezioni degli animali ospitati, nel rispetto del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4.6.11 Depositi di materiali a cielo aperto - Interventi di movimento di terra e modifica morfologica dei corpi idrici

Si invita ad inserire in norma precisazioni che vietino il deposito all'aperto di materiali sfusi e polverulenti o maleodoranti, compresi quelli che dal loro dilavamento possano comportare la contaminazione delle acque meteoriche, fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della DGR 286/05 – Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne.

CAPO 4.7. TERRITORIO RURALE – INTERVENTI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECHNICHE

Art. 4.7.1 Disposizioni generali per gli interventi di NC, AM, DR per la residenza e gli usi connessi alle attività agricole

Si invita ad integrare l'articolo con la precisazione che rimane salvo l'obbligo di idoneo trattamento dei reflui domestici, attraverso il collettamento alla pubblica fognatura dotata di adeguata depurazione.

Art. 4.7.7 Attività zootecniche aziendali - Interventi per uso d2

Al comma 4 si cita la Carta degli spandimenti dei liquami approvata dal Consiglio Comunale, ma questa non risulta più attuale in quanto sostituita dalla “Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione” e le relative NTA, approvate dall'Amministrazione Provinciale con DCP n.40 del 12/03/2008.

In generale si invita inserire nelle norme di RUE le distanze minime che devono essere mantenute tra gli allevamenti zootecnici e gli edifici abitativi sia di terzi, che all'interno del centro aziendale, nonché dai perimetri dei centri abitati o del territorio urbanizzato/urbanizzabile, riprendendo ed eventualmente integrando quelle fissate dalle NTA del PRG vigente.

Sarà opportuno inoltre chiarire se le distanze che verranno definite potranno legittimamente essere applicate anche ai casi in cui si consente la realizzazione di nuovi edifici residenziali, o la

trasformazione di edifici che in precedenza non possedevano questa funzione, nonché per nuove aree di urbanizzazione a prevalente carattere residenziale, nei confronti di allevamenti esistenti o previsti. L'auspicio è legato alle medesime motivazioni che portano a mantenere gli allevamenti a determinate distanze dalle residenze, proprio per limitare le problematiche derivanti dalla vicinanza di funzioni con esigenze diverse.

Art. 4.7.8 Attività aziendali di conservazione condizionata, prima lavorazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici - Interventi per uso d3

Si invita ad integrare l'articolo con la precisazione che rimane salvo l'obbligo di collettamento alla pubblica fognatura se tecnicamente possibile, ovvero di trattamento delle acque reflue prodotte dalle lavorazioni, dai lavaggi degli impianti, etc. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4.7.12 Impianti di produzione energetica da biomasse (uso d6) – Interventi di NC, AM, DR

Per quanto riguarda gli impianti a **biomasse**, nell'articolo non viene citata la norma regionale di riferimento (Deliberazione assembleare RER n.51 del 26/7/2011) volta a limitare l'impatto che gli impianti a **combustione diretta** hanno sulla qualità dell'aria. Richiamando quanto già osservato all'art.3.6.6 in merito, considerando che Bastiglia è inserita nelle aree di superamento del PM10 e che tali impianti hanno un impatto sulla qualità dell'aria tutt'altro che trascurabile, se questi non siano dotati di opportuni impianti di abbattimento, si ritiene che quanto meno venga puntualmente citata ed applicata la delibera sopra richiamata e, per quanto ulteriormente possibile, ne venga limitata la promozione.

Art. 4.7.13 Spandimento di fanghi o liquami. Impianti di stoccaggio di fanghi e liquami per il riutilizzo come ammendanti in agricoltura

L'articolato, impostato secondo una normativa non più in vigore (LR 50/95 e DGR 570/1997), dovrà essere rivisto prendendo a riferimento l'attuale legislazione regionale (Regolamento regionale 28 Ottobre 2011 n.1 – Regolamento regionale ai sensi dell'art.8 della L.R.n.4/2007 – Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari).

Nella costruzione dell'articolo risulterà necessario richiamare anche la “Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione” e le relative NTA, approvate dall'Amministrazione Provinciale con DCP n.40 del 12/03/2008, che costituiscono il riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse proprio alla disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fanghi di depurazione. Si richiama in particolare l'art.3.2 delle NTA della cartografia dove vengono esplicitati i rapporti con gli strumenti di pianificazione comunale e la metodologia di aggiornamento della stessa.

Il comma 2 del presente articolo individua inoltre le distanze minime per lo spandimento dei liquami e dei fanghi, che devono essere garantite rispetto ad abitazioni o al perimetro dei centri abitati.

Per quanto riguarda invece le distanze minime da mantenere rispetto alle “abitazioni” per lo spandimento di liquami zootecnici e fanghi per evitare generalizzazioni della norma si ritiene sia

opportuno qualificare le “abitazioni” (es. abitazioni di terzi, abitazioni non rurali, etc). Nel merito si ritiene possa essere importante il confronto con la recente normativa regionale sopra richiamata; in particolare, l’art.38 indica distanze minime da ambiti urbani consolidati e da edifici di terzi ad uso abitativo e/o produttivo, al di sotto delle quali non si possa procedere alla distribuzione di effluenti di allevamento ed altri fertilizzanti azotati, fatto salvo che non si utilizzino tecniche specifiche utili a contenere i rilasci di azoto dal suolo alle acque e le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti.

CAPO 5.1. NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO E LA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Nell’articolo si precisa che la norma integra e non sostituisce ogni altra disposizione di carattere igienico-sanitario, con particolare riguardo alla tutela del suolo da rischi di inquinamento; nel merito si invita tuttavia ad inserire, a precisazione di quanto affermato, che è opportuno vietare il deposito all’aperto di materiali sfusi polverulenti o maleodoranti, compresi quelli che per dilavamento possano comportare la contaminazione delle acque meteoriche, fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della DGR 286/05 – *Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne*.

ALLEGATO 1 ATTIVITÀ PRODUTTIVE O ALTRE ATTIVITÀ CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVE INTERAZIONI CON L’AMBIENTE

Considerato che la L.R.15/2013, come precisato in testa al presente parere, ha eliminato il parere integrato ARPA-AUSL preliminare agli interventi edilizi (lett.h bis del primo comma art.19 LR 19/82) per attività produttive caratterizzate da significativi impatti sulla salute e sull’ambiente, rimandando all’elaborazione di appositi atti di coordinamento tecnico la definizione dei requisiti tecnici per queste tipologie di insediamenti produttivi, si rimanda all’adeguamento che la norma regionale ha inteso introdurre ed ai conseguenti atti che verranno emanati.

ELABORATO RUE - COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI

2. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI

Art 2.1 Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Si segnala che tra la documentazione indicata manca la “Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS” dei Piani, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.16/01/2008 n.4, ovvero la “Relazione ambientale” ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.16/01/2008 n.4, per i piani che risultano già assoggettati a VAS, rientrando nell’allegato IV dello stesso Decreto.

Risultano infatti esentati dalla valutazione ambientale, come richiamato al punto 3.1.3.5 della Circolare RER Prot.n.23900 del 01/02/2010, solo “i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportano variante e il POC ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni”.

Art.2.2 – Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) nei PUA

Si suggerisce di integrare il titolo dell'articolo con *“e negli IUC”*, considerato che i documenti costitutivi degli IUC sono i medesimi dei PUA, comprese le valutazioni previsionali di clima acustico.

Art 2.7 – Piani di Riconversione e Ammodernamento della Azienda agricola

Si segnala la necessità di verificare se anche questi Piani di Riconversione siano, essendo “piani” e non “progetti”, assoggettati alle valutazioni ambientali preliminari, richiamate nelle osservazioni all'art. 2.1 del presente parere. Nel caso, la documentazione indicata dovrà essere integrata.

4. PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 4.2. Richiesta e documenti

Si segnala che i punti 4. k) e l) (se in presenza di reflui industriali) e m) dovranno essere rivisti a seguito dell'emanazione del DPR n.59 del 13/03/2013 (AUA), mentre al punto o) dovrà essere eliminata la voce:”- Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007)”;
anche tutto il punto 5. dovrà essere rivisto alla luce di quanto previsto dalla LR 15/2013 e dal DPR 59/2013.

8. CONCLUSIONE DELLE OPERE

Art.8.1. Scheda tecnica descrittiva

In aderenza a quanto previsto dalla LR 15/2013 dovrà essere eliminato il punto g).

9. DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI

Art 9.12 – Documentazione previsionale del Clima Acustico (DPCA) allegata alle domande di permesso di costruire e DIA.

Il comma 3 precisa distanze dalle infrastrutture stradali al di fuori delle quali non è necessario effettuare valutazioni previsionali di clima acustico.

L'art.8 c.3 della L.447/95 ed anche l'art.10 della L.R.15/2001, precisano che la DPCA deve essere redatta per edifici residenziali posti in prossimità di tutte le tipologie di infrastrutture stradali, tuttavia in nessuna norma, compresa la successiva Direttiva regionale n. 673/04, sono individuate le distanze al di fuori delle quali non è necessario effettuare le verifiche acustiche.

In effetti il rumore indotto dalle infrastrutture stradali sulle residenze o sulle aree da edificare, dipende dalle caratteristiche peculiari del tratto di infrastruttura (pavimentazione, geometria del percorso, quote altimetriche, tipologia e volume di traffico, etc.), pertanto secondo il nostro giudizio, non è possibile generalizzare specifiche distanze così come definite.

Volendo identificare a priori delle distanze oltre le quali non è necessaria obbligatoriamente la presentazione di DPCA, si ritiene condivisibile il metodo proposto solo per le strade di tipo E ed F.

Al comma 4 si precisa che la DPCA è richiesta anche nel caso di CD verso usi residenziali, ma solo in ambito urbano; non sono considerati quindi i casi di CD in ambito rurale, sebbene gli edifici possano trovarsi anche a distanze prossime alle infrastrutture sopra indicate; si ritiene pertanto opportuno modificare la norma eliminando la precisazione finale: *“in ambito urbano”*.

Al comma 5 si precisa che nel caso di interventi edilizi nell'ambito PUA per i quali sia stata predisposta la DPCA prima della loro approvazione, non è richiesta la DPCA relativa ai singoli

interventi edilizi, ma è sufficiente la dichiarazione firmata dal progettista responsabile, che asseveri la rispondenza dell'opera ai requisiti cogenti stabiliti dal RUE. Nel confermare quanto impostato, si ritiene sia necessario che il progettista dichiari anche che l'edificio è stato realizzato in conformità al planivolumetrico oggetto di valutazione acustica.

Art 9.13 – Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DPIA).

L'articolato dovrà essere rivisto secondo quanto previsto dal DPR n.59 del 13/03/2013 (AUA).

Art 9.16 – Dismissione di impianti industriali e riutilizzo delle relative aree.

Si invita ad integrare l'articolo con precisazioni circa l'applicabilità della norma anche alle dismissioni di distributori di carburanti, sia pubblici che privati, necessariamente integrate con le specifiche parti segnalate nelle osservazioni all'art.3.3.5 del presente parere.

Si ritiene opportuno integrare il comma 2 con una precisazione relativa ai materiali contenenti amianto, il punto potrebbe essere così aggiornato:

“ Il responsabile di tale ufficio potrà eventualmente prescrivere, se del caso:

- *opportune misure cautelative in ordine alla messa in sicurezza del sito, al corretto smaltimento dei rifiuti e la verifica dell'eventuale presenza e dello stato di conservazione di materiali contenenti amianto negli impianti e strutture, ...omissis...*”.

Si segnala infine che la norma citata allo stesso comma è stata superata dal D.Lgs.152/06 ed il punto potrebbe essere così costruito:

- “ *lo svolgimento di analisi per accertare lo stato di qualità del suolo e del sottosuolo dell'area interessata, con riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) fissate dal D.Lgs.152/06, in relazione alle destinazioni d'uso previste; l'eventuale bonifica di suolo/sottosuolo/acque nel caso fosse rilevato uno stato di contaminazione, ai sensi dello stesso D.Lgs.152/06.*”

Distinti saluti

Il Tecnico
P.i. Marcella Zombini

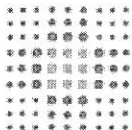
Il Dirigente Responsabile del Distretto
Dr.ssa Paola Rossi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area disciplinare Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito
Sede di Modena

Prot. N° 2877/14-Protocollo Generale

Modena, li 14/1/2014

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE – PSC .REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO – RUE .Procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 33 della L.R.202000 e ss.mm.ii. Adozione Delibera C.C.n. 19 del 25072013. Comune di Bastiglia.



Al Sindaco del Comune di Bastiglia
invio tramite email
comuneditbastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.
it

Per conoscenza a:
ARPA Sezione di Modena
Servizio Territoriale Distretto Area Centro
invio tramite email aoomo@cert.arpa.emr.it

In riferimento alla Vs. comunicazione , Prot. n. 5759 del 28.08.2013 relativa alla adozione degli strumenti urbanistici in oggetto.con con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 e n. 19 del 25/07/2013,

esaminati gli elaborati tecnici scaricati dal sito del Comune di Batiglia,

visto il parere di ARPA, Distretto Area Centro – Modena,

si formulano le osservazioni di seguito riportate.

In merito all'adozione del PSC si esprime una valutazione di massima favorevole.

In merito al **Regolamento Urbanistico - Edilizio**, pur in presenza della norma regionale, L. R. n.15 del 30/07/2013, che, tra le varie abrogazioni di norme e delibere regionali, oltre ad eliminare il parere integrato ARPA-AUSL preliminarmente agli interventi edilizi (lett.h bis del primo comma art.19 LR 19/82) per attività produttive caratterizzate da significativi impatti sulla salute e sull'ambiente, ha eliminato le deliberazioni regionali sul regolamento edilizio tipo, sui requisiti edilizi cogenti e volontari che erano la base dei requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienico sanitari di particolare interesse, si ritiene che, al fine di evitare un vuoto regolamentare nella gestione delle attività edilizie del territorio, il RUE in oggetto debba essere comunque adottato. Tale valutazione viene ulteriormente suffragata da una valutazione positiva da parte dello scrivente Servizio dei contenuti del RUE in oggetto.

Considerato quanto evidenziato anche nel parere di ARPA andranno rielaborati i vari articoli del RUE adeguandoli alle nuove normative sia edilizie che ambientali.

Di seguito si formulano alcune indicazioni in riferimento a specifici capitoli del RUE, ritenuti di particolare interesse per i relativi aspetti igienico-sanitari .

1) Art. 3.2.2. Vani interrati .

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367

Si concorda con i rilievi di ARPA in merito alla criticità rappresentata, date le caratteristiche del territorio, dalla realizzazione di vani interrati con riferimento alla presenza di falde affioranti ed alla relativa necessità di continuo drenaggio delle acque di falda. Si richiama anche, come è emerso in talune situazioni di interventi edilizi similari, il rischio di continue infiltrazioni con conseguenti condizioni di degrado e di antigienicità dei locali.

Inoltre risulta importante la valutazione della sostenibilità della realizzazione di vani interrati in aree a criticità idraulica, come quella in oggetto, in particolare considerati i violenti eventi meteorici degli ultimi tempi, al fine di evitare pericoli per le persone, come richiamato al comma 3 dell'art. 11 del PTCP.

2) CAPO 3.4. SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

Art. 3.4.1. Salvaguardia e formazione del verde - Permeabilità dei suoli

Al comma 7 si precisa che negli ambiti non inseriti nel POC *“deve essere assicurata una quota di SP pari almeno al 30% della SF, riducibile al 10% nel caso di insediamenti per attività produttive, o di trasporto, o di commercio o alberghiere (o SP esistente se inferiore)”*.

Considerata anche la necessità di garantire comunque condizioni di qualità ambientali e di conseguenza sufficienti condizioni di benessere di vita, si concorda con ARPA che tale normativa vada rivista. Inoltre in caso di attività alberghiere o comunque ricettive, trattandosi di ambienti di vita, si reputa necessario che tale riduzione, per le motivazioni soprariportate, debba essere esclusa.

3) CAPO 3.6. RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 3.6.2. Elettrodotti e relative norme di tutela.

Si concorda con ARPA che i capitoli relativi a tale tematica vanno essere completamente rielaborati, comprese le relative cartografie, in quanto fanno riferimento a normative e valori di riferimento abrogati.

4) In riferimento agli **impianti a biomasse** si richiamano le delibere regionali (n.28/2010 e n.51/2011) che dettano vincoli, a volte stringenti, alla realizzazione di tali impianti.

Si chiede di verificare la coerenza delle norme RUE con la normativa regionale.

In relazione in particolare agli impianti a combustione diretta, il loro impatto sulla qualità dell'aria è tutt'altro che trascurabile qualora questi non siano dotati di opportuni impianti di abbattimento. Considerando che Bastiglia è inserita nelle aree di superamento PM10, sarà necessario che le norme regionali vengano rigorosamente applicate e che, per quanto possibile, ne venga limitata la promozione.

5) Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti.

Particolare attenzione dovrà essere posta per la concessione del cambio d'uso verso la residenza di edifici collocati al di fuori dei centri storici o di aree già urbanizzate, per evitare/limitare problematiche di carattere ambientale, in particolare:

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367

- acque reflue domestiche - al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari è necessario che debba essere prioritariamente realizzato l'allacciamento alla pubblica fognatura dotata di adeguata depurazione, quando tecnicamente possibile, ovvero deve essere adottato un idoneo sistema complessivo di depurazione;
- gli edifici da recuperare non debbono ricadere nelle fasce di rispetto o "DPA - Distanze di Prima Approssimazione" - di linee elettriche ad alta o media tensione;
- non debbono trovarsi in prossimità di Stazioni radio base per la telefonia mobile; in tal caso andranno effettuate le valutazioni specifiche per verificare il rispetto dei limiti;
- qualora gli edifici siano collocati in vicinanza di importanti infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie) e/o insediamenti produttivi, occorrerà un preventivo studio sul clima acustico del sito per verificarne l'idoneità o la necessità di mitigazioni;
- in presenza di materiali contenenti amianto, questi dovranno essere rimossi prima della demolizione/ristrutturazione degli edifici o di loro parti, nel rispetto delle modalità tecniche contenute nel D.M.06/09/94, presentando allo SPSAL dell'AUSL di Modena, territorialmente competente, il piano di lavoro per la rimozione, in base all'art.256 del D.Lgs.81/2008.

Infine in merito alla realizzazione di nuove residenze in area agricola si formulano alcune osservazioni.

- Innanzitutto in presenza di allevamenti zootecnici ancora in esercizio, è da escludere la possibilità di recupero di edifici con funzioni residenziali appartenenti ad altra proprietà e acquisiti a seguito di frazionamenti, a meno che non siano funzionali all'attività in essere (destinazione al personale, al custode ecc..). Questo al fine di evitare situazioni di conflitto, stante la condizione di obiettivo disagio dato dalla presenza di funzioni residenziali non connesse all'agricoltura esposte agli impatti dell'allevamento zootecnico.
- Le nuove abitazioni non rurali sono inserite in un contesto rurale interessato anche dalle pratiche agronomiche di **spandimento di liquami o di fanghi**. Tale condizione può innescare lamentele legate in particolare alla presenza di odori sgradevoli, come peraltro costantemente accade nei periodi connessi allo spandimento. Si ritiene pertanto sia importante vengano regolamentate anche nel RUE le distanze di rispetto per il divieto di spandimento e di collocazione degli edifici e strutture per allevamenti, rielaborando i rispettivi capitoli, nonché le cartografie, recependo le nuove direttive regionali e provinciali, considerato che l'articolo presentato si riferisce a norme non più in vigore.

6) CAPO 4.4. AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI RILIEVO COMUNALE (APC)

Art.4.4.2 - Destinazioni d'uso e Art.4.4.3 – Interventi ammessi

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367

Considerata la collocazione del comparto, si concorda con ARPA in merito alla necessità di mantenere norme che limitino le attività ammissibili evitando l'insediamento di attività particolarmente inquinanti ed insalubri.

7) In relazione alla possibilità di realizzare funzioni residenziali nei comparti produttivi è necessario che queste siano indissolubilmente legate , come pertinenza , con l'attività produttiva e come tale ne sia impedita l'alienazione separata.

Distinti saluti.

Il Medico del
Servizio Igiene Pubblica
(Dott. Alberto Amadei)

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovà - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367